

RICHIESTA DI PRESTITO PERSONALE PER PREFINANZIAMENTO SU PRESTITO CONTRO CESSIONE/DELEGAZIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO/RETRIBUZIONE/PENSIONE

Prefinanziamento n.

IL SOTTOSCRITTO DI SEGUITO "RICHIEDENTE"

COGNOME		NOME		C.F.	
NATO A		PR		DATA DI NASCITA	
RESIDENTE A					
DIPENDENTE DA					("AMMINISTRAZIONE")
				DAL	

PREMESSO CHE

- NECESSITA', PER SODDISFARE IMMEDIATE ESIGENZE FINANZIARIE DI CARATTERE PERSONALI, DI UN IMPORTO PARI AD EURO: €
- HA GIÀ PROVVEDUTO A RICHIEDERE A FIGENPA S.P.A. L'EROGAZIONE DI UN PRESTITO PERSONALE DA ESTINGUERSI MEDIANTE **CESSIONE PRO-SOLVENDO / DELEGAZIONE DI QUOTE UGUALI, MENSILI E CONSECUTIVE DEL PROPRIO STIPENDIO/RETRIBUZIONE/PENSIONE DI SEGUITO "PRESTITO"**.

TUTTO CIÒ PREMESSO RICHIEDE

A **FIGENPA S.P.A.** CON SEDE IN GENOVA VIA BRIGATE PARTIGIANE 6 C.F. 03401350107 ISCRITTO ALL'ALBO UNICO DEGLI INTERMEDIARI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO, PREVISTO DALL'ARTICOLO 106 E SEGUENTI DEL T.U.B. AL N.159 - INTERMEDIARIO SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DI BANCA D'ITALIA, CON SEDE IN VIA NAZIONALE 91 - 00184 ROMA, DI SEGUITO INDICATO COME "MUTUANTE", LA CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO DI SEGUITO "PREFINANZIAMENTO" ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI DI SEGUITO INDICATE

PROSPETTO ECONOMICO

IMPORTO FINANZIATO €	DURATA DEL PREFINANZIAMENTO: 4 MESI	DECORRENZA	SCADENZA
T.A.N. (TASSO ANNUO NOMINALE): %	IMPORTO INTERESSI A SCADENZA €	IMPOSTA DI BOLLO € 16,00	
IMPORTO TOTALE DEL CREDITO €	= (IMPORTO FINANZIATO AL NETTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO)		IMPORTO TOTALE DOVUTO A SCADENZA €
T.A.E.G. %	IL TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE È CALCOLATO A NORMA DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA BANCA D'ITALIA IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE DEL 29/07/2009 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI LE IPOTESI UTILIZZATE PER IL CALCOLO DEL TAEG SONO LE SEGUENTI: <ul style="list-style-type: none"> • L'IMPORTO TOTALE DEL CREDITO (IMPORTO FINANZIATO) SI INTENDE UTILIZZATO PER INTERO ALLA DATA DI DECORRENZA DEL PRESTITO • GLI INTERVALLI DI TEMPO INTERCORRENTI TRA LE DATE UTILIZZATE NEI CALCOLI SONO ESPRESSI IN ANNI O FRAZIONI DI ANNO. SI ASSUME CHE UN ANNO SIA COMPOSTO DA 365 GIORNI (366 PER GLI ANNI BISESTILI), 12 MESI CIASCUNO COMPOSTO DAGLI EFFETTIVI GIORNI DI CALENDARIO. • IL RISULTATO DEL CALCOLO È ESPRESSO ALMENO FINO ALLA SECONDA CIFRA DECIMALE. SE LA CIFRA DECIMALE SEGUENTE È SUPERIORE O UGUALE A 5, LA CIFRA DEL PRECEDENTE DECIMALE È AUMENTATA DI UNO 		
T.E.G. %	IL TASSO EFFETTIVO GLOBALE RILEVANTE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA È CALCOLATO A NORMA DELLE ISTRUZIONI EMANATE DALLA BANCA D'ITALIA CATEGORIA T.E.G.M. DI APPARTENENZA DEL PRE-FINANZIAMENTO: "ALTRI FINANZIAMENTI"		



INTERMEDIARIO DEL CREDITO

SEDE:	CODICE FISCALE
L'EVENTUALE INTERMEDIARIO DEL CREDITO PRESENTE, PER TALE PREFINANZIAMENTO, NON HA DIRITTO E QUINDI NON HA PERCEPITO NÉ PERCEPIRÀ ALCUN COMPENSO PROVVISORIO E/O ALCUN RIMBORSO DI SPESE A QUALSIASI TITOLO NÉ DAL RICHIEDENTE NÉ DAL MUTUANTE.	

MODALITÀ DI RIMBORSO DEL PREFINANZIAMENTO

IL RICHIEDENTE, PRESA VISIONE DEL PROSPETTO ECONOMICO E DELLE CONDIZIONI GENERALI, CHE DICHIARA DI ACCETTARE INTEGRALMENTE, SI OBBLIGA A RIMBORSARE IL PRESENTE PREFINANZIAMENTO COMPRESIVO DEGLI INTERESSI ED ALTRI ONERI MATURATI ALLA DATA DI SCADENZA DELLO STESSO.

QUALORA PRIMA DELLA SCADENZA O ALLA SCADENZA STESSA DEL PREFINANZIAMENTO FIGENPA DOVESSE PROCEDERE ALLA CONCESSIONE DELL'OPERAZIONE DI PRESTITO DI CUI IN PREMESSA, IL RICHIEDENTE CONFERISCE AL SUDDETTO ENTE EROGANTE MANDATO IRREVOCABILE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 1723, 2° COMMA, DEL CODICE CIVILE, A TRATTENERE IN UNA UNICA SOLUZIONE SUL IMPORTO TOTALE DOVUTO L'IMPORTO DEL PREFINANZIAMENTO COMPRESIVO DEGLI INTERESSI ED ALTRI ONERI MATURATI FINO A TALE DATA ED A VERSARLO DIRETTAMENTE AL MUTUANTE PER LA SUA ESTINZIONE.

FIRMA	DATA	IL RICHIEDENTE
		

IL RICHIEDENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO COPIA DEL PRESENTE CONTRATTO DI PREFINANZIAMENTO E DELLE "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI"


ADEGUATA VERIFICA

IL SOTTOSCRITTO, INCARICATO DELL'IDENTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 231/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE LE FIRME DI CUI AL PRESENTE MODULO, VERE E AUTENTICHE, SONO STATE APPOSTE ALLA SUA PRESENZA IN MANIERA AUTOGRAFA DAL RICHIEDENTE IL QUALE È STATO IDENTIFICATO MEDIANTE L'ESIBIZIONE IN ORIGINALE DEL RISPETTIVO DOCUMENTO DI IDENTITÀ

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO IDENTIFICATORE
FIRMA PER ESTESO DEL SOGGETTO IDENTIFICATORE

IN CASO DI ACCETTAZIONE SI APPLICANO LE SEGUENTI CONDIZIONI GENERALI DEL PREFINANZIAMENTO
1. Oggetto del Prefinanziamento

1.1 Il presente Prefinanziamento, concesso da Figenpa S.p.A. (di seguito denominato **"Mutuante"**), è finalizzato alla soddisfazione immediata delle esigenze di liquidità del Richiedente che ha provveduto, alla data di sottoscrizione del presente documento, a richiedere un Prestito estinguibile mediante cessione del quinto / delegazione di pagamento.

1.2 Il presente contratto di Prefinanziamento si perfeziona con l'erogazione dell'importo totale del Credito, previa ricezione della stessa completa in ogni sua parte da parte del Mutuante. L'eventuale perfezionamento del presente contratto in alcun modo determina l'accettazione della proposta di finanziamento estinguibile mediante cessione / delegazione già sottoscritta dal Richiedente.

1.3 Il Mutuante, in caso di accettazione del presente Prefinanziamento, provvede ad erogare l'importo oggetto del Prefinanziamento entro 15 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto.

2. Rimborso del Prefinanziamento e Mandato Irrevocabile

2.1 Il Richiedente, alla scadenza del Prefinanziamento, è tenuto a rimborsare al Mutuante l'importo totale dovuto a scadenza (importo finanziato oltre interessi calcolati al T.A.N indicati nel "Prospetto Economico" di cui al frontespizio della presente richiesta ed eventuali altri oneri maturati), dovuto ai sensi del presente contratto, alla scadenza convenuta e con le modalità indicate nello stesso "Prospetto Economico".

2.2 Qualora prima della scadenza o alla scadenza stessa Figenpa dovesse procedere alla concessione dell'operazione di Prestito, il Richiedente conferisce alla stessa mandato irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723 2° comma del codice civile, a trattenere in una unica soluzione sul netto ricavo del Prestito l'importo del Prefinanziamento comprensivo degli interessi ed altri oneri maturati sino a tale data ed a versarlo al Mutuante per la sua estinzione.

3. Mancato perfezionamento del Prestito

3.1 Qualora Figenpa dovesse rifiutare, al termine della propria attività istruttoria, la medesima richiesta di Prestito, a suo insindacabile giudizio e per qualunque ragione, il Mutuante darà pronta comunicazione al Richiedente. Per tali casi trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2.1.

3.2 Resta inteso che anche dopo l'erogazione del Prefinanziamento è facoltà del Mutuante, laddove ne ricorrano le condizioni, richiedere la revoca o il recesso dal contratto di Prestito. Per tali casi trova applicazione quanto previsto dall'art. 2.1.

4. Conseguenza del ritardato o mancato Pagamento

4.1. Il ritardato o mancato pagamento di una o più rate del finanziamento, può avere gravi conseguenze per il Richiedente, quali a titolo esemplificativo:

- azioni di recupero, anche giudiziali, del credito, con conseguente applicazione delle spese così come determinate nel modulo SECCI;
- applicazione degli interessi di mora pari al tasso annuo applicato al contratto (T.A.N.) e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. Detti interessi maturano sulla quota capitale scaduta ed impagata, senza bisogno di costituzione in mora, con decorrenza dal giorno della scadenza e fino al momento dell'effettivo pagamento.
- segnalazioni negative nelle banche dati creditizie eventualmente interrogate nella fase di istruttoria e/o di delibera del prefinanziamento.

5. Oneri e spese

5.1 Le spese indicate nel "Prospetto Economico" di cui al frontespizio della presente richiesta e qualsiasi altro onere di qualunque genere, ivi compresi quelli fiscali inerenti e/o conseguenti al presente contratto, sono ad esclusivo carico del Richiedente, salvo quanto diversamente disposto da norme fiscali inderogabili.

6. Diritto di Compensazione

6.1 Quando esistono tra il Mutuante ed il Richiedente più rapporti di qualsiasi genere o natura ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

6.2 In presenza di più rapporti di prefinanziamento o di Prestito tra il Mutuante ed il Richiedente, il Mutuante, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 1186 C.c. o al prodursi di eventi che possano incidere sul recupero del credito vantato dal Mutuante stesso, si riserva il diritto di valersi della compensazione tra crediti e debiti afferenti ai suddetti rapporti ancorché non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità.

7. Rimborso anticipato

7.1 In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del Prefinanziamento, ivi compresa quella per volontà del Richiedente, questi dovrà immediatamente versare l'importo finanziato oltre agli interessi e altri oneri maturati fino al momento della restituzione, calcolati al T.A.N. indicato nel "Prospetto Economico" di cui al frontespizio della presente richiesta ed eventuali altri oneri maturati fino a quel momento. Per tali ipotesi il Mutuante non richiederà alcun indennizzo.

8. Foro Competente e Tentativo di Conciliazione

8.1 Il Foro competente a risolvere eventuali controversie che possano sorgere tra il Richiedente ed il Mutuante in occasione o in dipendenza di questo contratto è quello di residenza o domicilio del Richiedente. **8.2** Il Richiedente e il Mutuante, anche successivamente alla sottoscrizione del Prefinanziamento, si riservano la possibilità di concordare di adire un diverso organismo di conciliazione anch'esso iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.

8.3 In ogni caso il tentativo di conciliazione può essere esperito dalle parti anche rivolgendosi all'Arbitro Bancario Finanziario secondo la normativa specifica di riferimento.


9. Reclami e Composizione Stragiudiziale delle Controversie

9.1 Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il Richiedente potrà rivolgersi è l'Ufficio Reclami del Mutuante. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l'Ufficio Reclami sito in Genova Viale Brigate Partigiane 6 16129 o mediante invio di comunicazione telematica all'indirizzo di posta elettronica reclami@figenpa.it oppure all'indirizzo pec figenpa@legalmail.it oppure mediante compilazione del form nella pagina reclami del sito www.figenpa.it. L'Ufficio risponderà entro un termine massimo di 30 giorni. Se il Richiedente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). A tal fine il Richiedente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Mutuante.

9.2 Il ricorso ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie non pregiudica al Richiedente il ricorso ad ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.

10. Recesso dal contratto

10.1 Il Richiedente ha diritto di recedere entro 14 giorni dalla data di perfezionamento del presente contratto. Il diritto di recesso si esercita mediante comunicazione scritta da inviare al Mutuante, entro il termine anzidetto, a mezzo raccomandata A/R. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante posta elettronica all'indirizzo info@figenpa.it e fax al numero 010.5745537; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro il termine anzidetto. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il Richiedente deve restituire l'importo finanziato oltre agli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati al T.A.N. indicato nel "Prospetto Economico" di cui al frontespizio della presente richiesta. In caso di recesso sono comunque dovute dal Richiedente le somme non ripetibili eventualmente corrisposte dal Mutuante alla Pubblica Amministrazione

FIRMA	LUOGO E DATA	IL RICHIEDENTE
		
FIRMA	APPROVAZIONE SPECIFICA DI ALCUNE CLAUSOLE CONTRATTUALI	
	<p>Ai sensi e per gli effetti degli articolo 1341 comma 2 e dell'articolo 1342 C.C., il Richiedente dichiara di approvare specificatamente le clausole sulle quali è stata richiamata la sua attenzione:</p> <p>2. Rimborso del Prefinanziamento e Mandato irrevocabile; 3. Mancato perfezionamento del Prestito; 4. Conseguenza del ritardato o mancato Pagamento; 5. Oneri e spese; 6. Diritto di Compensazione; 8. Foro Competente e tentativo di conciliazione; 10. Recesso dal contratto.</p>	
	LUOGO E DATA	IL RICHIEDENTE
		

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
IL PRESENTE DOCUMENTO NON IMPEGNA CONTRATTUALMENTE IL CONSUMATORE E IL FINANZIATORE- SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELLE AVVERTENZE

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/ INTERMEDIARIO DEL CREDITO

IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE

FINANZIATORE	Figenpa S.p.A. Iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323 Numero iscrizione RUI ISVAP 000203387 Codice Fiscale e Registro Imprese di Genova: 03401350107
INDIRIZZO	Sede legale: Genova, viale brigate partigiane 6/3
TELEFONO	010 57.45.51
EMAIL	info@figenpa.it / figenpa@legalmail.it
FAX	010 57.45.538
SITO WEB	www.figenpa.it

IDENTITÀ E CONTATTI DELL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO

INTERMEDIARIO DEL CREDITO	L'INTERMEDIARIO DEL CREDITO È IL SOGGETTO TERZO RISPETTO AL FINANZIATORE A CUI IL CLIENTE SI È LIBERAMENTE E DISCREZIONALMENTE RIVOLTO AI FINI DELLA RICHIESTA AL FINANZIATORE DELLA CONCESSIONE DEL PRESTITO INDICATO NEL PRESENTE DOCUMENTO. IL RICORSO DA PARTE DEL CLIENTE ALL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO NON È IN ALCUN MODO OBBLIGATORIO NÈ AI FINI DELLA RICHIESTA NÈ AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL PRESTITO. NELLA PRESENTE TIPOLOGIA DI CREDITO L'INTERMEDIARIO DEL CREDITO NON HA DIRITTO AD ALCUN COMPENSO
----------------------------------	---

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

TIPO DI CONTRATTO DI CREDITO	PREFINANZIAMENTI Contratto di mutuo ("Prefinanziamento") relativo al soddisfacimento di immediate esigenze finanziarie personali in attesa della conclusione delle attività istruttorie relative ad una preventiva richiesta effettuata dal Cliente per il tramite del Finanziatore a lui ad uno degli istituti eroganti con cui opera lo stesso Finanziatore (di seguito "Ente Erogante"), di un prestito da rimborsare da parte del Cliente stesso mediante Cessione del Quinto/Delegazione di Pagamento del proprio/a Stipendio/Retribuzione/Pensione (di seguito denominato "Mutuo"). Nel caso in cui l'Ente Erogante prima della scadenza del Prefinanziamento, conclusa positivamente l'attività istruttoria, proceda alla concessione dell'operazione di Mutuo, il Prefinanziamento si intenderà estinto a tale data. In tal caso il rimborso da parte del Cliente dell'importo capitale del Prefinanziamento comprensivo degli interessi maturati alla stessa sarà effettuato anticipatamente rispetto alla sua scadenza mediante decurtazione dell'importo dovuto dal netto ricavo del Mutuo. Qualora il Mutuo non venga concesso prima della scadenza del Prefinanziamento, il Finanziatore si riserva la facoltà di richiedere per le sole ipotesi previste all'articolo 1186 C.c. , il rimborso immediato ed in un'unica soluzione dell'importo dovuto per decadenza dal beneficio del termine.
IMPORTO TOTALE DEL CREDITO <i>LIMITE MASSIMO O SOMMA TOTALE DEGLI IMPORTI MESSI A DISPOSIZIONE DEL CONSUMATORE</i>	€ Detto importo si intende al netto di qualsiasi costo, spesa, onere e commissione a carico del Cliente.
CONDIZIONI DI PRELIEVO <i>MODALITÀ E TEMPI CON I QUALI IL CONSUMATORE PUÒ UTILIZZARE IL CREDITO</i>	L'importo totale del credito sarà erogato dal Finanziatore previo esito positivo, a suo insindacabile giudizio, dell'attività istruttoria entro 7 giorni dalla data di richiesta.
DURATA DEL CONTRATTO DI CREDITO	4 (quattro) mesi - Scadenza:
RATE ED, EVENTUALMENTE, LORO ORDINE DI IMPUTAZIONE	Il Prefinanziamento non prevede alcun piano di ammortamento rateale di rimborso. L'importo dovuto dal Cliente al Finanziatore verrà rimborsato alla scadenza in una unica soluzione. IL CLIENTE PAGHERÀ GLI INTERESSI E/O LE SPESE NEL SEGUENTE ORDINE: I pagamenti effettuati dal Cliente saranno imputati dal Finanziatore secondo il seguente ordine: <ul style="list-style-type: none"> • spese legali; • interessi moratori; • interessi e commissioni contrattuali; • capitale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE <i>IMPORTO DEL CAPITALE PRESO IN PRESTITO, PIÙ GLI INTERESSI E I COSTI CONNESSI AL CREDITO</i>	€ Detto importo è calcolato nella ipotesi di restituzione alla scadenza ovvero decorsi quattro mesi dall'erogazione. Per il dettaglio degli interessi, costi, spese ed altri oneri si veda la sezione "3. Costi del Credito".
GARANZIE RICHIESTE <i>GARANZIE CHE IL CONSUMATORE DEVE PRESTARE PER OTTENERE IL CREDITO</i>	Nessuna

3. COSTI DEL CREDITO
COSTI DEL CREDITO

TASSO DI INTERESSE	T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) Fisso per tutta la durata del prestito pari al %
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) <i>COSTO TOTALE DEL CREDITO ESPRESSO IN PERCENTUALE, CALCOLATA SU BASE ANNUA, DELL'IMPORTO TOTALE DEL CREDITO</i> <i>IL TAEG CONSENTE AL CONSUMATORE DI CONFRONTARE LE VARIE OFFERTE</i>	TAEG pari al % Il TAEG è calcolato sulla base di quanto disposto dall'articolo 121 del D.Lgs 385/93 e dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del suddetto articolo dalla Banca d'Italia. IPOTESI UTILIZZATE PER IL CALCOLO DEL TAEG <ul style="list-style-type: none"> l'importo totale del credito si intende utilizzato per intero alla data di decorrenza del prestito. gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 12 mesi, ciascuno composto dagli effettivi giorni di calendario. il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla seconda cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del precedente decimale è aumentata di uno. DATA DI DECORRENZA DEL PREFINANZIAMENTO La data di decorrenza corrisponde alla data erogazione da parte del Finanziatore.
PER OTTENERE IL CREDITO O PER OTTENERLO ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI OFFERTE È OBBLIGATORIO SOTTOSCRIVERE:	
<ul style="list-style-type: none"> UN'ASSICURAZIONE CHE GARANTISCA IL CREDITO 	NO
<ul style="list-style-type: none"> E/O UN ALTRO CONTRATTO PER UN SERVIZIO ACCESSORIO 	NO

COSTI CONNESSI

EVENTUALI ALTRI COSTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI CREDITO	ONERI ERARIALI	€ 16,00
COSTI IN CASO DI RITARDO NEL PAGAMENTO <i>TARDARE CON I PAGAMENTI POTREBBE AVERE GRAVI CONSEGUENZE PER IL CONSUMATORE (AD ESEMPIO LA VENDITA FORZATA DEI BENI) E RENDERE PIÙ DIFFICILE OTTENERE ALTRI CREDITI IN FUTURO</i>	INTERESSI DI MORA Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso pari al T.A.N. contrattuale più 5 punti percentuali.	

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI
ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

DIRITTO DI RECESSO <i>IL CONSUMATORE HA IL DIRITTO DI RECEDERE DAL CONTRATTO DI CREDITO ENTRO QUATTORDICI GIORNI DI CALENDARIO DALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO</i>	SI
RIMBORSO ANTICIPATO <i>IL CONSUMATORE HA IL DIRITTO DI RIMBORSARE IL CREDITO ANCHE PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO, IN QUALSIASI MOMENTO, IN TUTTO O IN PARTE</i>	Il Cliente ha sempre la facoltà di rimborsare anticipatamente il Prefinanziamento prima della sua scadenza, salvo che non sia stato già preventivamente concesso dal Finanziatore il Mutuo. In caso di rimborso anticipato il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Finanziatore l'importo del capitale finanziato comprensivo degli interessi maturati a tale data. Non è previsto il risarcimento di alcun indennizzo al Finanziatore.
CONSULTAZIONE DI UNA BANCA DATI <i>SE IL FINANZIATORE RIFIUTA LA DOMANDA DI CREDITO DOPO AVER CONSULTATO UNA BANCA DATI, IL CONSUMATORE HA IL DIRITTO</i>	NO

ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

DI ESSERE INFORMATO IMMEDIATAMENTE E GRATUITAMENTE DEL RISULTATO DELLA CONSULTAZIONE

IL CONSUMATORE NON HA QUESTO DIRITTO SE COMUNICARE TALE INFORMAZIONE È VIETATO DALLA NORMATIVA COMUNITARIA O È CONTRARIO ALL'ORDINE PUBBLICO O ALLA PUBBLICA SICUREZZA

SI

AVVERTENZE

LE CONDIZIONI ECONOMICHE INDICATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO STATE FORMULATE ESCLUSIVAMENTE SULLA BASE DELLE ESIGENZE FINANZIARIE ESPRESSE IN FASE PRECONTRATTUALE DAL CLIENTE. IL DOCUMENTO NON PRODUCE EFFETTI OBBLIGATORI PER LE PARTI. LE CONDIZIONI ECONOMICHE SPECIFICAMENTE APPLICABILI AL CLIENTE SARANNO DEFINITE DAL FINANZIATORE SULLA BASE DI UN'EFFETTIVA RICHIESTA DI CREDITO E SOLO ALL'ESITO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ ISTRUTTORIA. TALI CONDIZIONI, DEBITAMENTE DETTAGLIATE SARANNO RIPORTATE ALL'INTERNO DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO, NELL'APPOSITO DOCUMENTO "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI" CHE NE COSTITUIRÀ IL FRONTESPIZIO. IN PARTICOLARE SI SPECIFICA CHE IL TAEG DEFINITIVO POTREBBE ESSERE DIVERSO DA QUELLO INDICATO NEL DOCUMENTO PRESENTE (COMUNQUE ENTRO I LIMITI MASSIMI INDICATI DALLA NORMATIVA DI SETTORE) LADDOVE EMERGANO SITUAZIONI DIFFORMI O ULTERIORI RISPETTO A QUELLE COMUNICATE DAL CLIENTE IN FASE PRECONTRATTUALE.

**PRESA
VISIONE**

IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È FORNITO AL FINE DI SODDISFARE SPECIFICHE ESIGENZE DI TRASPARENZA VI INVITIAMO A LEGGERE ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE ED A SOTTOSCRIVERE COPIA DEL MEDESIMO PER AVVENUTA CONSEGNA.

DATA E LUOGO _____

IL CLIENTE

